



Estratto da: Bollettino Storico Alta Valtellina n. 10, Bormio 2007

# BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 10 - Anno 2007

*Il presente Bollettino è stampato con il contributo della  
Comunità Montana Alta Valtellina*



# Un'antica fontana nella piazza di Bormio

Remo Bracchi

## L'acqua de san Giuàn

Il cap. 190 degli Statuti civili di Bormio,<sup>1</sup> che porta l'intestazione *De buleis non deturpandis*, deliberato dai rappresentanti della comunità allo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque delle fontane, in modo che ad esse le bestie potessero accedere al tempo dell'abbeverata senza pericolo per la loro salute, è stato più volte oggetto di trasgressione da parte dei cittadini, come si deduce dai faldoni dei processi conservati nell'Archivio comunale. Vi leggiamo:

Statuti civili, cap. 190	Versione di Lyde Galli Martinelli
<p>Item statutum est quod nulla persona debeat lavare aliquos pannos, viscera, herbas nec aliquas alias res turpes, que devastent nec deturpent aquam in aliquo buleo Terre Mastre, in quo defundit seu decurrit aqua fluens a canalibus, <i>excepto buleo illorum de Sancto Ioanne</i>, et salvo quod boche odrorum bene possint moliari sine banno, et hoc sub pena et banno soldorum quinque imperialium pro qualibet persona et vice; et quod quelibet persona possit accusare, et habeat medietatem accuse. In aliis vero buleis existentibus prope ipsa bulea possit lavari absque ullo banno.</p>	<p>Item si stabilisce: non si potranno lavare panni, budella, erbe o altre porcherie che possano inquinare o lordare gli abbeveratoi della Terra Mastra, nei quali defluisce l'acqua che scorre dai canali, <i>eccezion fatta per la fontana di San Giovanni</i>, pena l'ammenda di cinque soldi per ogni persona e ogni volta. Si potranno invece immergere impunemente le bocche degli otri. Chiunque potrà sporgere denuncia e riceverà metà dell'ammenda. Invece si potrà lavare senza incorrere in sanzioni nelle vasche situate vicino agli stessi abbeveratoi (p. 194).</p>

<sup>1</sup> L. MARTINELLI - S. ROVARIS, *Statuta seu leges municipales Communitatis Burmii tam civiles quam criminales. Statuti ossia leggi municipali del comune di Bormio civili e penali*, Sondrio 1984.



In mancanza di un'identificazione precisa della "fontana di quelli di San Giovanni" (più esatta questa dizione che quella della Martinelli), data l'avara laconicità del contesto in cui l'annotazione toponimica è inserita, non siamo più in grado di interpretare il dettato legislativo con maggiore precisione di dettagli, al fine di giungere a una ricostruzione meno ipotetica del tracciato percorso dall'acqua nel suo scorrimento dalla sorgente verso il paese. Allo stesso modo ci sfuggono i contorni della collocazione dell'abbeveratoio entro il tessuto urbano.

Dall'analisi del capitolo sembra tuttavia lecito dedurre qualche conclusione utile alla ritessitura dell'antico reticolo del paese. Quasi certamente ci si riferisce a una fontana collocata entro il borgo medievale, come suggerirebbe la dizione *Terra Mastra*, usata alle volte in parallelismo col sinonimo *villa de Burmio*, spesso in contrapposizione con il resto del territorio non circoscrivibile nel nucleo compatto dell'agglomerato cittadino. Di essa non è stato finora trovato altro accenno nella documentazione verificata, al di fuori del frammento in esame.

Per quanto ci è consentito spremere dal nome, così come esso suona, "quelli di San Giovanni" si potrebbero intendere come coloro che abitavano presso la piazza maggiore, nelle immediate vicinanze del battistero, un tempo senza alcun dubbio presente davanti all'ingresso principale alla chiesa dei santi martiri Gervasio e Protasio e presumibilmente dedicato a san Giovanni Battista, del quale tuttavia non sopravvive ora neppure la memoria più sbiadita e che già al tempo della stesura degli Statuti doveva presumibilmente essere rappresentato non più che dalla sua scarna cristallizzazione toponimica, senza nessun altro riscontro architettonico. Parlando con l'attuale sacrestano della parrocchiale, il sign. Donato Romani, come se la supposizione che io gli proponevo non gli suonasse del tutto nuova, mi è stato da lui assicurato che la fontana tuttora esistente sotto il muro del sagrato, accanto all'entrata della bottega di calzolaio, dove egli opera ormai da anni, era chiamata da qualche anziano *l'aqua de san Giuàn*. La fontana alla quale accenna il cap. 190 degli Statuti potrebbe così essere identificata con quella che in epoca antica ha preceduta l'attuale.

## Il battistero di san Giovanni

Né della vasca, inizialmente di legno, né del battistero fanno cenno alcuno le descrizioni dei profili a sottofondo mappale pervenute a noi dai tempi degli Statuti o da quelli da essi di non molto trascorsi lontano negli anni: né il *Liber stratarum* del 1304<sup>2</sup> che fotografa a una a una le vie del borgo, rivelando con esattezza le strutture murarie e le distanze che le dividono,

---

<sup>2</sup> G.P. BOGNETTI, *Il «Liber stratarum» di Bormio trecentesca*, in «Bollettino della Società storica valtellinese» 11 (1957), pp. 8-35; 12 (1958), pp. 61-7.



né l'*Inventarium* dei beni del comune del 1553,<sup>3</sup> che inizia con la minuta descrizione della piazza e degli edifici che la circondano, a quel tempo praticamente tutti appartenenti alla collettività. Del secondo riferimento urbanistico, il battistero, è comprensibile il silenzio, dal momento che, qualora ancora fosse esistito anche soltanto in forma di rudere, non rientrava nelle proprietà collettive. Il "Libro delle strade" aveva come scopo quello di prevenire l'allargamento degli spazi urbani assegnati alle parcellizzazioni private a discapito di confinanti o del terreno comunale, in particolare delle vie, già troppo strette per sopportare ulteriori restringimenti. L'abbeveratoio, collocato presumibilmente al centro di strutture pubbliche, non correva alcun rischio di aggressione da parte di nessun cittadino troppo intraprendente.

«Carlomagno il 1 marzo 775 (MGH, *Dipl. car.*, I, n. 94) donava al monastero parigino di San Dionigi cose possedute in Valtellina, apparentemente riferite a due regni (il *regnum Longobardorum* ed il *regnum Francorum*). Nel precetto del 775 Bormio non è espressamente ricordata: ma un precetto lotariano del 3 gennaio 824 [*Dipl. car.*, III, n. 3], accennando alle *res sitae in Valtellina* rivendicate dal vescovo comense Pietro contro l'abate Waldone dice: *ipse vero res erant ecclesie baptismales, una in Amatia et altera in Burmis, tertia in Postclave, et monasteriolum Sancti Fidelis pertinens ad episcopatum comensem*. Quel precetto di Lotario I fu certamente interpolato dove si accenna alla donazione che Carlomagno avrebbe fatta al vescovo stesso delle chiuse e del ponte di Chiavenna: si può giurare che qualche altro ritocco non sia stato fatto nella nostra clausola? Essa non corre liscia e per quella correlazione *una, altera, tertia* e per quel *pertinens* al singolare riferito al solo monastero di San Fedele, che fu sempre col(lo)cato sin qui nel Chiavennate ed ora don Angelini vorrebbe ricercare, più vicino alle pievi contese, nelle pertinenze di Cosseto. Può dubitarsi che in origine di questo non si facesse parola e che le pievi cedute, se veramente a pievi si accennava, fossero in origine due e non tre: potrebbe essere stata, per esempio, aggiunta la pieve di *Amatia*, che non dovrebbe essere l'oltremontana (Matsch), ma la cismontana (Mazzo). Nella conferma, che dei beni stessi fu fatta da Lotario... il 21 ottobre 843 le cose possedute *in regno Langobardorum* appaiono collocate *in locis qui appellantur Valtellina ac Burmas sive Postclaves* [*Dipl. car.* III, n. 80], e Mazzo non figura. Il documento, con cui Bormio farebbe il suo solenne ingresso nella storia, non si presta quindi troppo a conclusioni sicure, anche perché non ben si vede se con la parola *plebs* si volesse indicare la sola chiesa battesimale o con essa il territorio ed il popolo che ad essa facevano capo».<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Inventarium* di tutti i beni del contado di Bormio, iniziato il 27 novembre 1553 e conclusosi nella sorte invernale 1553-4.

<sup>4</sup> E. BESTA, *Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime* (= Raccolta di studi storici sulla Valtellina 5), Milano 1945, p. 24; cf. anche R. CELLI, *Longevità di una democrazia comunale. Le istituzioni di Bormio dalle origini del comune al dominio napoleonico*, Udine 1984, pp. 49-50.



Prescindendo da altre incertezze sul documento, giunto a noi soltanto attraverso una trascrizione tardiva rispetto all'originale perduto, non sembra tuttavia lecito porre in dubbio che la chiesa alla quale faceva capo la comunità di Bormio, nella serie dei documenti carolingi, fosse chiamata *chiesa battesimale* e, di conseguenza, potesse essere definita *plebana*. E questo titolo, che deve certamente risalire a molto tempo prima,<sup>5</sup> comportava che tutti i neonati della circoscrizione religiosa dovessero essere portati al suo fonte per ricevere il sacramento dell'iniziazione cristiana, prima che, per venire incontro ai gravi disagi dei fedeli e per stabilire un'assistenza spirituale meno saltuaria, una alla volta le chiese principali edificate nelle valli si costituissero in parrocchia. Fino allora la cura pastorale delle periferie era affidata a cappellani abitualmente residenti presso quella madre di Bormio, detta per questo anche collegiata, impegnati nei borghi sparsi sul resto del territorio unicamente per la celebrazione di qualche messa legata a ricorrenze particolari.

Soltanto alla chiesa battesimale veniva attribuito il titolo di "pieve". Nel paragrafo 123 degli Statuti civili bormini, dedicato ai lasciti in favore del comune o del Capitolo della collegiata (*Capitulum ecclesie sanctorum Gervasii et Prothasii*) o di altre chiese del borgo e dei dintorni, o di qualche beneficiario di uno dei loro altari o del Consorzio di Santa Maria, la parrocchiale e quella soltanto viene infatti ancora chiamata *ecclesia plebana* e altrove anche semplicemente *plebs*, ossia "pieve", come per esempio nell'articolo immediatamente successivo: *faciendo communitas portare sanctam crucem a plebe usque ad ecclesiam Sancti Spiritus* (cap. 224).

Quando abbia cessato di esistere e di essere usato il battistero paleocristiano di Bormio, edificato all'esterno della chiesa secondo l'usanza, nessuno è in grado di dirlo. Tanto meno si conoscono le motivazioni che possono averne determinato l'abbandono. Forse una frana come porterebbe a credere l'innalzamento del livello di calpestio del sagrato e di tutta l'area circostante. Dalla recente riscoperta di quello a immersione di Mazzo, implicitamente citato con quello bormino nel documento carolingio dell'824, è da ritenere che, a motivo della presunta contemporaneità e della stessa destinazione, si dovesse trattare nei due casi di costruzioni analoghe. Certamente uno scavo sistematico che interessasse l'intera area della piazza porterebbe a conclusioni meno ipotetiche.

L'esigenza di erigere un altare dedicato a san Giovanni nella chiesa parrocchiale potrebbe di scorcio richiamarsi al momento della collocazione al suo

---

<sup>5</sup> «Il fatto che la chiesa bormiese, come quella di Sondrio, sia dedicata ai santi Gervasio e Protasio, cioè a dei martiri il cui culto fu promosso da sant'Ambrogio faceva esprimere a Ignazio Bardea la convinzione che la sua fondazione si dovesse al grande vescovo di Milano al quale gli stessi suoi contemporanei attribuirono il merito della evangelizzazione delle valli alpine fino alle loro sommità. Più documentata l'ipotesi, fondata su una narrazione di sant'Ennodio, vescovo di Pavia, sostenuta anche da studiosi del nostro secolo, la quale intorno al 488 a Bormio sarebbe già esistita una comunità di sacerdoti, cioè la pieve. Sant'Ennodio fu grosso modo contemporaneo ai fatti narrati e la sua testimonianza sull'esistenza di una pieve in Valtellina è attendibile. Non è certo che Bormio ne sia stata la sede, ma appare probabile» (Celli 51 e n. 9).



interno dello stesso battistero, esistente prima di allora sul sagrato antistante. Ne abbiamo notizia da una pergamena risalente 1343<sup>6</sup>. Purtroppo non ci fornisce altri particolari utili a ricostruire le circostanze che sembrano richiedere una certa aspettativa da parte dei fedeli e una qualche urgenza da parte del Capitolo della collegiata e dello stesso vescovo di Como.<sup>7</sup>

## Gli abbeveratoi dell'antico borgo

Nel cap. 190 degli Statuti civili la “fontana di quelli di San Giovanni” è oggetto di un’eccezione nei confronti delle altre, più rigorosamente protette da ogni inquinamento. In essa è consentito ad esempio lavare i panni e le erbe, probabilmente non le viscere degli animali o qualche altro materiale più inquinante e meno dipendente dall’urgenza di provvedere alle necessità giornaliera. Il motivo potrebbe essere duplice. Da un lato l’impossibilità di accedere ad altre acque più comode da parte dei cittadini che risiedevano nel centro dell’abitato. Anche per il corso dei mulini, che scorreva scoperto sotto le canoniche, vigevano infatti i medesimi divieti.<sup>8</sup> Dall’altra

<sup>6</sup> «Tra le pergamene dell’archivio parrocchiale di Bormio si conserva un atto rogato dal notaio Amatore Musazi il 30 ottobre 1343 dove, alla presenza del vescovo di Como Bonifacio, nella canonica della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, Gervasio del fu Martino Berlia Marioli, a perpetua memoria e a beneficio dell’anima sua e dei suoi ascendenti e discendenti, si impegna a costruire entro la festa di san Giovanni Battista, ossia entro il 24 giugno, un altare o cappella nella chiesa predetta sotto il titolo di san Giovanni apostolo ed evangelista, dotandola dell’allora cospicua rendita di 25 lire imperiali destinata al capellano che vi avrebbe celebrato, al quale assegna anche un calice, un breviario, un messale, i paramenti e una decorosa abitazione nel termine predetto [il documento è stato trascritto e pubblicato sul BSSV 41 (1988), pp. 49-80]. Nell’archivio parrocchiale si conserva anche una copia cinquecentesca su supporto cartaceo). Nell’inventario dei beni del Capitolo di Bormio, redatto nel 1402 dall’arciprete Giovanni de Capitaneis de Figino, è registrato un lascito di Benvenuta, moglie di ser Arrigo de Claro, rogato il 25 maggio 1401, per la celebrazione di una messa settimanale all’altare di san Giovanni Battista situato nella chiesa plebana. Quest’ultimo altare non compare [più] nella descrizione della chiesa plebana redatta nel novembre del 1614 dai funzionari di curia al seguito del vescovo Filippo Archinti in visita pastorale. Nella descrizione, importante perché illustra la chiesa prima del completo rifacimento seguito al devastante incendio del 1621, viene menzionato invece l’altare intitolato all’Apostolo che la tradizione vuole che fosse il prediletto di Gesù (venerato il 27 dicembre). Il culto dei due san Giovanni fu quindi importante nei tempi più antichi della storia del contado di Bormio. Tale culto ebbe un’energia assai rilevante perché il calendario liturgico collocò la loro commemorazione in prossimità dei due solstizi, quando il discendere e il risalire del sole sulla volta del cielo è effettivamente visibile (è noto che già la Natività si stabilì di celebrarla il 25 di dicembre per sostituire la festa pagana per la rinascita del sole, tanto che sant’Agostino esortava i fratelli cristiani a non onorare, in quel solenne giorno, il sole, come facevano i pagani ma a venerare Colui che creò il sole)» (L. Silvestri, *Gli altari di san Giovanni nell’antica chiesa plebana*, in «La nostra Comunità» 96 (gennaio 2007), pp. 9-10).

<sup>7</sup> Una robusta figura di san Giovanni Battista è stata messa in evidenza ora sul lato destro dell’affresco che rappresenta l’Annunciazione, al fondo della ripa che, venendo dal ponte di Combo, porta verso la parrocchiale.

<sup>8</sup> Cap. 188. De aqualari de foris, de necessariis, aquarolis et aliis turpibus. «Item statutum est quod nulla persona debeat facere nec lavare aliquid coiramen nec viscera nec alias res que devastent nec deturpent aquam fluentem per aqualare de foris neque per scossoirum [= canale in discesa per dare velocità all’acqua nei pressi dei mulini] seu aqualare per quod conducitur aqua ad molendinum seu pilas condam Francisci Ianazi, existentes sub orto scholarum, videlicet a presa ipsius aque usque ad pilas heredum condam Compagnoni de Valeira [ora Léira sulla strada per Piatta]... et etiam... quod super ipsum confinium aqualaris seu aque non teneatur nec fiat aliquod privatum, necessarium et aquarolum sub pena soldorum viginti imperialium; et quod etiam lobia et pontita existientia super ipso aqualari debeant inastrigari [= costruire in bitume]... Un’aggiunta dell’anno 1434 ridefinisce l’ammenda da pagare da parte di chi abbia edificato latrine in prossimità del corso, segno che l’ordine non deve essere



l'allontanamento sistematico, tendente a farsi sempre più rigoroso, dall'agglomerato degli edifici pubblici di animali che avrebbero richiesto almeno due volte al giorno di essere condotti all'abbeverata, allo scopo di evitare incresciosi inconvenienti. La normativa che prescriveva di mantenere potabile ad ogni occorrenza l'acqua della vasca poteva di conseguenza concedere qualche ripiegamento. Per quanto riguarda le altre fontane, si era provveduto con l'affiancamento di una seconda vasca a quella principale, in modo da destinare la prima alla sola abbeverata delle bestie, la seconda alla lavatura di panni e verdure. Nello stesso capitolo si dice: *In aliis vero buleis existentibus prope ipsa bulea possit lavari absque ullo bagno*. La fontana di San Giovanni era dunque da considerarsi più un lavatoio che un abbeveratoio.

Sono numerose le disposizioni statutarie che proibiscono la circolazione e la sosta di bestie nel circondario della piazza cittadina e nelle vie adiacenti. Possiamo citare le più significative:

<p>De equis non ligandis in circuitu platee.</p>	<p>Divieto di legare cavalli nell'ambito della piazza.</p>
<p>Item statutum est quod nulla persona teneat nec liget aliquos equos vel equas vel mulos vel asinos in infrascriptis confiniis platee in diebus sabbati nec dominice, videlicet a porta magna Curtivi superioris versus plateam supra, a cantonata stationis Iohannis Balsari, Iohannis Martini existentis supra airale quod fuit quondam ser Iacobi Guglioni, versus plateam communis supra, a cantonata Augustini quondam Zannini Ferrari versus plateam ut supra et citra, et a cantonata stationis Iohannis de Bontempis citra, et a porta superiori ecclesie Sanctorum Gervasii et Protasii infra (c. 135).</p>	<p>Item si stabilisce: nessuno potrà, di sabato o di domenica, legare cavalli o cavalle, asini o muli entro i suddetti confini della piazza: e cioè dalla porta grande del Cortivo superiore verso la piazza, in alto all'angolo dell'abitazione di Giovanni Balsari, figlio di Giovanni Martino che si trova sopra la vecchia area della casa che fu un tempo di Giovanni Guglioni in direzione della piazza: sempre in alto dall'angolo dell'abitazione di Giovanni Agostino, già di Zannino Ferrari, anche qui in direzione della piazza e al di qua; dall'angolo dell'abitazione di Giovanni de Bontempi in qua, e dalla porta superiore della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio in giù (p. 155).</p>
<p>De edificis et tectis communis non devastandis... nec etiam ducere aliquam mobiliam nec equitare ali-</p>	<p>Divieto di recar danno agli edifici del comune... Non si dovrà portare</p>

stato rispettato da tutti. Per i calzolari si ribadisce nel cap. 207: *quod nullus caligarius debeat ponere aliquos pilos nec aliqua alia turpia de suo misterio in viis, trexendis nec in aqualari de foris iuxta ipsas nec ipsum*». Cf. R. BRACCHI, *Strade nei glaredi e ponti sull'aqualare a Bormio nel 1322*, in «Bollettino Storico Alta Valtellina» 2 (Bormio 1999), pp. 21-52.



quos equos vel equas, in et super ipsis edificiis et Copertis communis... exceptis somarinis, qui bene possint ire sub Coperto voltarum (c. 143).

De eundo ante boves. Item statutum est quod nulla [per: quelibet] persona conducendo boves iunctos per villam Burmii teneatur et debeat ire ante boves... (c. 209).

De non faciendo currere equos per villam. Item statutum est quod nulla persona faciat nec facere debeat currere aliquem equum per Terram Matram de Burmio, neque equum, mulum vel mulam in suprascripta terra de Burmio, sub pena soldorum decem imperialium pro qualibet persona et qualibet vice, et si fuerit in nundinis sancti Michaelis et Omnium Sanctorum, quod bannum sit de soldis viginti imperialibus... (c. 210).

De equis, bobus et aliis non ponendis sub copertis communis. Item statutum est secundum unum Consilium factum 1402, die sabbati secundo mensis septembris, esse ordinatum quod non sit aliqua persona de Burmio nec habitatrix nec extranea, que audeat nec presumat ponere aliquos equos nec boves sub copertis voltarum, stazonarum notariorum, nec sub coperto novo communis occasione devastandi ipsa coperta, sub pena et banno soldorum quinque imperialium pro quolibet equo vel equa, mulo vel mula, bove, vacca et asino: et familia domini potestatis et servitore communis possint accusare et habeant medietatem accuse (c. 278).

bestiame e andare a cavallo per gli stessi edifici e Coperti... Si fa eccezione per i somarini che potranno andare sotto il Coperto delle volte (p. 159).

Obbligo di camminare davanti ai buoi. Item si stabilisce: chiunque conduca buoi aggiogati attraverso il paese di Bormio, dovrà precederli...

Divieto di far correre cavalli per il paese. Item si stabilisce: nessuno potrà far correre per la Terra Mastra di Bormio né un cavallo né una cavalla, né mulo né mula, pena l'ammenda di dieci soldi a testa e ogni volta: e se ciò avvenisse durante la fiera di san Michele o quella di Ognissanti, l'ammenda sarà di venti soldi (p. 209).

Divieto di lasciare cavalli, buoi e altre bestie sotto i coperti del comune. Item si stabilisce: a seguito di un Consiglio tenuto il 2 settembre 1402, si ordina che nessun bormino, abitante in Bormio o forestiero, dovrà lasciare cavalli o buoi sotto i coperti delle volte, dove i notai hanno i loro uffici, né sotto il coperto nuovo del comune, perché potrebbero danneggiare i coperti stessi, pena l'ammenda di cinque soldi per ogni cavallo o cavalla, mulo o mula, bue, vacca o asino. I famigliari del podestà e i servitori del comune potranno sporgere denuncia e avranno metà dell'am-





Sola eccezione prevista era quella in favore della libera circolazione del porco di sant'Antonio (c. 215), errante a suo piacere per le vie del borgo e nutrito dalla collettività.

## Le acque della Réit

Qualche altro dettaglio utile alla ricostruzione dell'ambiente geografico antico ci viene fornito dal cap. 191 degli Statuti, immediatamente successivo a quello che ha costituito il punto di partenza dell'indagine. Lo riportiamo nella sua interezza, cercando poi di evidenziare gli stralci più indicativi per quanto concerne l'assunto della ricerca.

De non dimittendo fluere fontes, nec conducendo aquas per stratas, et de via usque ad Sanctum Britium.

Item statutum est quod quelibet vicinancia cuiuscumque contrate de Burmio que conduceret aliquas aquas in eorum vicinancia per vias communitatis vel vicinantie, ipsas aquas ducat et teneat per canales seu cornices sive per elicem, ita quod non devastet viam communis vel vicinorum, et tenere debeat eas copertas apud buleos, vel gubernare tali modo, quod ipse aque non devastent predictas stratas, vias, nec faciant damnum alicui persone sub pena soldorum quinque imperialium pro qualibet persona, contrata, et qualibet vice, salvo quod in Terra Mastra non fiant elices, sed aptentur cum canalibus et cornicibus ut supra sub terra, sub eadem pena;

et quod nulla persona debeat devastare nec movere aliquos cornices, bulea nec canales per quod vel per que aqua conduceretur ad bulea vel ad puteos, nec aquam dell'Areite, sub pena soldorum quadraginta

Divieto di lasciar tracimare le acque o immetterle nelle strade: via per San Brizio.

Item si stabilisce: ogni vicinia delle contrade, volendo far defluire nella propria zona le acque attraverso le vie comunali o della vicinia stessa, dovrà farle scorrere racchiuse entro canali o condotti o fossati, in modo da non arrecare danno alle vie del comune o dei vicini, tenerle coperte nei pressi degli abbeveratoi e regolarle in maniera tale che non danneggino le suddette vie né le persone, pena l'ammenda di cinque soldi a testa per ogni contrada e ogni volta; nella Terra Mastra invece non si scaveranno fossati pena la stessa ammenda.

Nessuno potrà danneggiare o spostare condotti, vasche o canali attraverso i quali l'acqua venga immessa negli abbeveratoi o nei pozzi, neppure l'acqua della Reit, pena l'ammenda di quaranta soldi per persona



imperialium pro qualibet persona et vice; et quod nulla persona debeat ponere extra aquam, nec vacuare aliqua bulea existentia in Terra Mastra, dum ipsa aqua vadat et fluat per vias, sub pena soldorum quinque imperialium pro qualibet persona, et accusatores possint accusare, et habeant medietatem accuse, salvo quod in hieme non possint condemnari, dum terrenum esset glaciatum et congelatum;

et quod fontes existentes a Pantanaccio de Ranera ultra et a Pantanaccio citra usque ad Terram Mastram, teneantur per illos qui habent possessiones seu bona secus ipsas stratas, sub pena soldorum quinque imperialium a Pantanaccio ultra versus Furfam, et soldorum decem a Pantanaccio citra usque ad Terram Mastram; et etiam vie et strate teneantur bene aptate et munde per personas habentes bona et possessiones iuxta ipsas vias et stratas a ponte de Osteglio infra usque ad Sanctum Britium, sub pena soldorum quinque pro qualibet persona et vice, ubi non reperiretur via bene aptata et munda, et omni anno hieme temptetur.

1515, die sexto iunii, additur quod ab ipso anno in antea non sit aliqua persona cuiusvis conditionis existat, que ullo modo, arte vel ingenio conducat nec conducere faciat aliquas aquas per vias mastras communis Burmii nec per vias vicinorum, nisi cum bonis canalibus aut elicibus, sub pena soldorum viginti imperialium pro qualibet persona et vice, salvo in Terra Mastra, quod non conducantur per foces nec canales

e ogni volta: non si dovrà far uscire l'acqua né vuotare le fontane che si trovano nella Terra Mastra, sì che essa scorra per le vie, pena l'ammenda di cinque soldi a testa; gli accusatori potranno sporgere denuncia e avranno metà della multa. La condanna non potrà aver luogo d'inverno quando il terreno è ghiacciato e gelato.

Le fonti dal Pantanec di Ranera in là e dal Pantanec in qua fino alla Terra Mastra dovranno essere governate dai proprietari di beni o fondi lungo quelle strade, pena l'ammenda di cinque soldi per gli abitanti del Pantanec in là verso Valfurva e di dieci dal Pantanec in qua verso la Terra Mastra: anche la strada e le vie dovranno essere bene sistemate e tenute dai proprietari di beni e fondi circostanti, dal ponte di Osteglio in giù fino a San Brizio, pena l'ammenda di cinque soldi a testa ogni volta che non si trovasse la via in ordine e pulita: ogni anno, d'inverno, si terranno le ispezioni.

Nel 1515, il 6 giugno, si aggiunge che a partire da quest'anno nessuno, di qualsivoglia condizione, potrà in alcun modo, e sotto nessun pretesto deviare o far deviare le acque per le vie principali di Bormio, né per quelle dei vicini, se non con efficienti canali o fossati, pena l'ammenda di venti soldi a testa e ogni volta: nella Terra Mastra l'acqua non si potrà condurre attraverso prese o canali che non siano coperti, pena la



sub pena eadem, nisi sint coperte, et quod per Consilium Communis Burmii eligantur duo homines, qui teneantur diligenter procurare si conducantur dicte aque per suprascriptas vias contra ordinem, sub pena et salario ut per Consilium ordinabitur.

stessa ammenda. Il Consiglio di Bormio nominerà due uomini con l'incarico di provvedere a che le acque non siano incanalate in maniera contraria alle suddette disposizioni: per essi l'ammenda in caso di negligenza, e la retribuzione verranno stabiliti dal Consiglio stesso» (p. 195).

Segue una seconda aggiunta con un rincaro di pena per i trasgressori.

Nel paragrafo si stabilisce anzitutto un'opposizione fra la *Terra Mastra de Burmio*, ossia il nucleo costituito dalle case del paese e le *contrate*, mentre a *vicinanzia* sembra in primo luogo, ma non esclusivamente, riservata l'accezione di "cittadinanza", ossia di "comunità delle persone".

La regolamentazione delle acque riguarda la loro percorrenza lungo il tracciato delle strade, in modo particolare nel tratto in cui le canalizzazioni fanno il loro ingresso nei centri abitati, in prossimità ormai delle fontane. Della disponibilità di acque sulla Reit viene fornita nello stesso paragrafo una descrizione sommaria e appena tangenziale: et quod fontes existentes a Pantanaccio de Ranera ultra et a Pantanaccio citra usque ad Terram Mastram, teneantur per illos qui habent possessiones seu bona secus ipsas stratas, sub pena soldorum quinque imperialium a Pantanaccio ultra versus Furvam, et soldorum decem a Pantanaccio citra usque ad Terram Mastram. A Pantanaccio si colloca il discrimine delle sorgenti, su un versante quelle che si considerano in gravitazione giuridica verso il territorio di Bormio, sull'altro quelle che si devono ritenere più direttamente affidate alla cura dei vicini della Valfurva. La pena prevista per i trasgressori è doppia da Pantanaccio in fuori rispetto a quella comminata da Pantanaccio in dentro.

L'inventario dei toponimi della Valfurva non fa più cenno a un *Pantanéc' de Ranéira* come a un tutto, ma cita entrambi i riferimenti toponimici separatamente, collocandoli a confine tra loro nella piana tra San Nicolò e Sant'Antonio, non lontani dal letto del Frodolfo. Con *al, i Pantanéc'* si designavano fino ad alcuni decenni fa gli appezzamenti a prato compresi tra il greto del fiume, la strada statale 300 e la vecchia derivazione *del'agolâr*. Terminavano poco a valle dell'attuale sede del Municipio. Oggi sono per la maggior parte edificati. Prima della costruzione degli argini del Frodolfo erano non di raro alluvionati e trasformati in pantano, da cui il toponimo ha tratto la propria motivazione (IT 11,62); anno 1537: ad ruinas de Pisa et ad viam sub Pantanezo (QDat); anno 1744: carro un paglia pagano li vicini del *Pantanaccio* di Forba (Est. Bormio). Con *al, i Ranéir* si è continuato a definire fino quasi ai nostri giorni, in forma mascolinizzata,

il terreno ripido, un tempo a coltivi ed ora anch'esso in buona parte edificato, a est del Cantón di San Nicolò e dei Póz da sót, a nord della strada statale 300 tra l'Asilo, i Limadón e la strada da li Palù (IT 11,79), nell'anno 1756: campo a *Raneir*. Il nome richiama un'antica variante di *Arnèira* in Valdidentro. Probabilmente entrambe le formazioni derivano da *arēnāria* “coperta di sabbia”, sottintendendo un nome femminile singolare (*tērra*) o un neutro plurale come *prata* “prati”.

Per essere agevolmente condotte verso la chiesa di Bormio, le acque dovevano sgorgare molto al di qua della valle di Uzza, ora a confine tra i comuni di Bormio e di Valfurva. Il paragrafo sembra accennare all'acqua della Réit con una certa distinzione nei confronti delle altre, considerate anonimamente tutte insieme: nulla persona debeat devastare nec movere aliquos cornices, bulea nec canales per quod vel per que aqua conduceretur ad bulea vel ad puteos, nec *aquam dell'Areite*

Scendendo dalla Reit, verso la piazza maggiore, se il corso d'acqua ricalcava il tracciato della strada, come è da supporre sulla base della consuetudine, doveva presumibilmente scorrere tra il coperto nuovo (l'attuale *Cuèrc*) e il cimitero, in tempo più antico, quando ancora esisteva, accanto al battistero di san Giovanni. Si fa infatti obbligo di garantire la purezza delle canalizzazioni a tutti coloro che hanno possedimenti lungo le strade.

## Elices, canales, cornices

Gli Statuti classificano qui tre possibili tipi di conduzione: *per canales seu cornices sive per elicem*, che la Martinelli rende in italiano “entro canali o condotti o fossati”. I nomi sono collocati in successione scalare, partendo dal sistema più protetto fino a giungere a quello semplicemente inciso nel terreno senza altre difese.<sup>9</sup>

L'antico termine *èlas* si trova specializzarsi nel senso di “canale, solco d'irrigazione”. A Bormio non è più in uso, ma è stato segnalato dal De Simoni come ancora conosciuto a Livigno alcuni decenni fa in funzione di appellativo comune, ma già in direttiva di cristallizzazione. Nel catalogo dei toponimi da lui raccolto, l'*èlas* per antonomasia è il “fossato” aperto nella località Isola a sud di Santa Maria (IT 6,27). Nell'inventario dei possedimenti di Sant'Abbondio in terra di Bormio dell'anno 1316 leggiamo tra le delimitazioni delle coerenze: a mane via vicinorum seu *eles*; a mane ipsa via seu *eles*; a nullora *eles* seu tramis fontis de Buliolo (InvSA 265-7 e 339). Ma già in un documento bormino del 1701 la citazione del termine sembra ormai marginale e non del tutto compresa senza spiegazione: è un zappone di prato. Noi [a Grosotto] diciamo è *una zappa d'eles* (QInq).

---

<sup>9</sup> Cf. su questa nomenclatura anche R. BRACCHI, *Fontane di Oga nel 1558*, in «Bollettino Storico Alta Valtellina» 9 (Bormio 2006), pp.

Viene ancora segnalato qua e là in Valtellina e ha lasciato qualche traccia nella toponomastica e nella documentazione d'archivio: sondal. ant., in un estimo del 1660: prato nelle pezze dell'eles (IT 29,154), grosott. *éles* "canale di irrigazione", nella topon. un'ant. località individuata in Coltura Zót, correlata anche al nome di una vallecola o di un ruscello, nel 1513 una pezza campiva: in Cultura inferiore de Stabio ubi dicitur ad Salecetium sive ad *Elesum*, data come confinante con *Elesum aque* (perg. 39 ASSo; cf. IT 30,111), tell. *öles* "canaletto di irrigazione nei prati" (Branchi-Berti 240). A Grosio (Tiolo) il termine *éles* si è evoluto verso il significato più ristretto di "tavola di legno o lamiera di ferro o sasso che taglia la roggia, per deviare il corso dell'acqua sui prati". Si tratta tuttavia in ogni caso di un solco scavato artificialmente nel terreno e scoperto. Il nome deriva dal lat. *ēlix*, *ēlicis* "fosso per acqua" (REW e REWS 2847), da collegarsi col verbo *ēlicēre* "cavare" (REW e REWS 2847; REWS 2842a; GMIL 3,247; RIL 39,604; AAA 81,32; Quaresima 236; Pellegrini-Marcato 2,605; RN 2,132; HR 1,47; Tognina 57; cf. Bracchi, BSSV 35,17). Il suo posto, rimasto vacante nel lessico agricolo, è stato occupato in alta valle dal sinonimo *fôsc*, già testimoniato in tempo antico (di *foces* si parla nella giunta a questo stesso paragrafo, datata l'anno 1515) e tuttora corrente nel senso di "corso d'acqua per irrigazione, per alimentare una fontana; solco artificiale per condurre l'acqua di irrigazione nei prati", "solco per cui l'acqua si deriva a rigagnolo nel prato" (Monti 84), vivo nelle locuzioni *far su li fôsc* "aprire le foci", *li remondadûra de li fôsc* "l'erba che si taglia lungo le foci nei prati", *fôsc ingosgiàda* "canale ingorgato" (Longa 73).

La voce *canàl* sf. risulta più generica e implica sempre la presenza di un manufatto, di solito in legno, adattato alla conduzione delle acque: borm. e valli *canàl* f., liv. *canàl* f. e m., pl. m. *i canàgl*. Si specializza variamente nel senso di "canale; condotto d'acqua", per lo più ottenuto da un tronco incavato, nell'anno 1587: *le canale* del condotto dell'acqua (QInq). In ambito architettonico il termine si piega verso l'accezione di "doccia del tetto", "il tronco d'albero incavato che si pone lungo l'estremo lembo della gronda" (Longa 99), borm. *la canàl del téit* f. "la gronda del tetto", liv. *la canàl dal téit* (Mambretti, BSAV 5,211-4; Huber, ZRPh 76,407), anno 1668: risguardava *la canale del tetto* (QInq). Consisteva di solito in un tronco di larice intero, con pochi nodi, opportunamente squadrato e scavato all'interno con la *sigùr làda* e l'*esción*. L'estremità del canale di gronda che funge da doccia era, in un tempo neppure non troppo lontano da noi, sagomata spesso a forma di testa di drago, alla quale il collettivo popolare assegnava una valenza vagamente apotropaica.<sup>10</sup> Abbiamo inoltre *la canàl del bugl* "cannella, canale della fontana", *la canàl de l'aquaröl* "scarico dell'acquario di cucina", dimin. liv. *la canalina*, in senso trasl. *la canàl del cul*

<sup>10</sup> R. BRACCHI, *Uno, nessuno, sessanta... I piedi del vento*, in «Atti dell'Istituto Veneto» 156/4 (Venezia 1998), pp. 733-781.

“solco tra le natiche”, liv. scherz. *la canàl dal zùcar* “solco tra le natiche”, anche “pene”, tir. scherz. *canàl del zücher* “sedere” (Pola-Tozzi 93), albos. *canàl del sófrech* “solco tra le natiche”, come topon. a Piatta *la Canalèta* settore del paese raccolto intorno a una fontana, un tempo di legno; anno 1531: in partibus de Premadio subtus, ubi dicitur *alle Canallette* (QInc). Dal lat. *canālis* “canale, condotta d’acqua, gora” (REW 1568), derivato da *canna* con suffisso aggett. *-ālis*. Secondo la spiegazione di Isidoro di Siviglia: ab eo quo *canalis* cavus sit in modum *cannae* (REW e REWS 1568; DEI 1,711; VEI 210; DELI 1,194; DEG 261; DRG 3,257; FEW 2,168; per la conservazione del genere f., v. Plomteux 1,482; Salvioni, SFR 7,219). Svizz. it. *canàa*, *canàl*, *canüè*, *c(h)ianè*, *canàla*, *canàra* “canale”, con specializzazione semantica in varia direzione di “doccia di mulino”, “grondaia”, “pluviale”, “truogolo, abbeveratoio”, Olivone (scherz.) *canàl dra pulenta*, Rossura *canàl du damangé* “canale del mangiare”, Brissago *canàl dela menèstra* “esofago, gola” (VSI 3,371-2, v. borm. gerg. *al drèz di pizòcher* “esofago, canna della gola”). Nell’accezione di “avvallamento” si incontra anche *canòla*.

L’appellativo comune *cornisc*, forb., cep. *curnisc* sf. “condotta d’acqua ricavata da un legno scavato, tubo di legno per lo scorrimento dell’acqua al suo interno” (Longa 114), nella trascriz. lat. medioev. *cornicius* con altre varianti, ha continuato a sopravvivere indisturbato almeno fino verso la metà del secolo scorso, tempo nel quale, sui monti, si ricorreva ancora normalmente all’adozione dell’antico sistema di conduzione delle acque nei tratti più esposti all’inquinamento. Ora è del tutto caduto in desuetudine e i più giovani ne ignorano l’esistenza. Nella documentazione antica è citato spesse volte e il suo genere oscilla tra il maschile e il femminile. La sua specificità, nei confronti delle altre voci sinonimiche, è quella di indicare la conduzione dell’acqua attraverso un canale chiuso, un tronco forato longitudinalmente con una lunga trivella, due mezzi tronchi incavati e ricomposti l’uno sopra l’altro, o una combinazione a sezione quadrata di quattro assi incastonate tra loro a forma di lunga cassa. Veniva interrato, assicurando la purezza del deflusso da ogni inquinamento di superficie. Nell’anno 1664 gli incartamenti ci lasciano memoria di un brano significativo, che denuncia la violazione di una condotta pubblica su iniziativa di privati, per sottrarre parte delle acque a loro vantaggio, proprio in Dosso Rovina, quindi al di sopra della chiesa parrocchiale: continuamente sprezzando le cride, ardiscono forare *li cornici di detto buglio... le cornici del bui* di Dosruina... né ho forato veruno *cornice... li cornici* sono statti in due luochi forati. In altre citazioni successive si completa il quadro di informazione lessicale e urbanistica: anno 1675: bisogna siano gente che habbino tagliate per far *cornici*; 1678: de fori del horto vicino delli *cornici*; 1708: haver messo mano a *cornici del buglio* di Via Maggiore; 1712: su a Plazcastello a pigliar fori l’aqua dalli *cornici* stopati (QInq). Anche le acque di Plazcasc’tèl e quelle che affluiscono verso via Maggiore, l’attuale via De

Simoni, presuppongono un passaggio verso la piazza. Dal punto di vista etimologico, si tratta della stessa voce che indica la “cornice di un quadro” e che inizialmente designava una struttura architettonica di sostegno della gronda. Deriva dal lat. *cornix*, *-īcis* “cornacchia”, calco del corrispondente gr. *koronís*, *-ída* “piccola corona”, poi “grondaia”, a sua volta dal gr. *korónē* “cornacchia”, inizialmente “oggetto piegato come il becco o gli artigli della cornacchia” (REW e REWS 2247; GMIL 2,569; GLI 179; DEI 2,1114; VEI 323; DEID 207-8; AEI 104; DELI 1,285; DELG 570; DRG 4,570; Bosshard 147; EWD 2,280; DESF 2,562; FEW 2,1211; Bloch-Wartburg 159; DCECH 2,198). Analogamente il fr. *corbeau* propriamente “corvo” è divenuto termine di architettura. Tic. (Airolo) *curniss* “varco che permette lo scolo e l’uscita del letame all’esterno del canale”, fig. “ano” (Beffa 104), breg., posch. *curnisc* “tubo di legno” (Guarnerio, RIL 43,375), gros. *curnis* “canalizzazione per smaltimento delle acque, praticata sotto il pavimento o lungo il perimetro delle baite di montagna” (DEG 325), lomb. ant. (secc. XIV-XV) *cornigio* “canale scavato nel terreno, talvolta murato” (DEI 2,1115), venez. *cornise* “condotto coperto” da cui turco *korniš*, ven. *cornicio* “condotto coperto” (Prati 49: lat. *cunīcūlus* “condotto sotterraneo”, termine di cui si risentono le imbricazioni).

Per quanto riguarda la Terra Mastra, gli Statuti vietano, all’interno del paese, il deflusso allo scoperto (ossia col ricorso alle semplici *elices*), permettendo la condotta delle acque soltanto in tubatura: salvo quod in Terra Mastra non fiant elices, sed aptentur cum canalibus et cornicibus ut supra subtus terram, sub eadem pena. Nell’aggiunta del 1515 si ribadisce: non sit aliqua persona cuiusvis conditionis existat, que ullo modo, arte vel ingenio conducatur nec conducere faciat aliquas aquas per vias mastras communis Burmii nec per vias vicinorum, nisi cum bonis *canalibus* aut *elicibus*, sub pena soldorum viginti imperialium pro qualibet persona et vice, salvo in Terra Mastra, quod non conducantur per *foces* nec *canales* sub pena eadem, nisi sint coperte, et quod per Consilium communis Burmii eligantur duo homines, qui teneantur diligenter procurare si conducantur dicte aque per superscriptas vias contra ordinem.

Il divieto più generale di inquinamento si estende tuttavia all’intero percorso, a partire dalla sorgente sulla Reit, fino a raggiungere le fontane: nulla persona debeat devastare nec movere aliquos cornices, bulea nec canales per quod vel per que aqua conduceretur ad bulea vel ad puteos, nec aquam dell’Areite, sub pena soldorum quadraginta imperialium pro qualibet persona et vice. Non risulta qui chiaro il valore che deve essere attribuito a putei. Probabilmente si tratta di semplici “pozze di beveraggio per il bestiame”.

All’interno del paese nessuno deve violare in alcun modo tubature o fontane, sottraendo acqua a proprio vantaggio o danneggiando le condotte in modo che il deflusso si riversi per le strade, o svuotando le fontane: nulla persona debeat ponere extra aquam, nec vacuare aliqua bulea existentia



in Terra Mastra, dum ipsa aqua vadat et fluat per vias, sub pena soldorum quinque imperialium pro qualibet persona, et accusatores possint accusare, et habeant medietatem accuse, salvo quod in hieme non possint condemnari, dum terrenum esset glaciatum et congelatum.

### **Notizie recenti sulla fontana di San Giovanni** (di Gisi Schena)

Possiamo presumere che la denominazione ufficiale di acqua di San Giovanni sia durata fino al 1872, anno nel quale la vecchia fontana è stata sostituita con una nuova, cambiandone probabilmente anche il nome di riferimento. Nei documenti viene sempre citata come “erigenda fontana in piazza”.

Il Consiglio comunale di Bormio, il 20 aprile, delibera di procedere ai lavori di sistemazione della piazza del Kuerc', con la costruzione di una *nuova fontana elegante ed in pietra, senza lavatoio né abbeveratoio*, servita da una delle due sorgenti utilizzate dalla fontana del reparto Maggiore. Questa decisione provoca l'immediata protesta dei Vicini della Via Maggiore che temono la diminuzione di portata della loro vasca di reparto. Altre contestazioni nascono inoltre da alcuni cittadini che si dimostrano preoccupati per la propria salute, in quanto “l'erigenda” fontana avrebbe dovuto essere collocata dove, in tempo anteriore, si trovava l'antico cimitero e, di conseguenza, l'acqua sarebbe potuta risultare inquinata. L'ultima rimostranza scaturita dalla decisione comunale è quella della “Fabbrica delle Chiese Unite” che prospettava il pericolo non certo astratto che gli scavi per i lavori di conduzione delle acque avrebbero potuto ledere le fondamenta della Chiesa Collegiata.

Dato che il dissenso più accalorato puntava l'attenzione sul fatto che la presenza dell'antico cimitero si dimostrava pericolosa per la salubrità dell'acqua, si propose di risolvere il problema utilizzando tubazioni in ferro, da collocarsi molto in profondità nel terreno, dopo l'esplicito consenso del Medico Provinciale.

I lavori di costruzione dell' “erigenda” fontana vennero effettuati a tempo di record: in meno di un anno l'intera opera fu condotta a termine, rinunciando tuttavia all'utilizzo delle canalizzazioni in ferro, come contemporaneamente si stava facendo in alcune fontane di reparto, ma ricorrendo ancora alle vecchie canalizzazioni in legno.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> G. SCHENA, *La memoria dell'acqua*, cartografia di M. De Campo, Centro Studi Storici Alta Valtellina, Sondrio 2007, pp. 47-9.